



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 17

Testo unico, art. 17

Al padre si tien conto della contribuzione pagata pei beni dei figli di cui abbia l'amministrazione per disposizione di legge. Al marito della contribuzione che paga la moglie, eccetto il caso di separazione di corpo e di beni.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 2 agosto 1913 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-17-testo-unico-art-17/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it